



Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2015

D.L. 27/2015 / A.C. 3059

Dossier n° 82 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 28 aprile 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3059
D.L.	27/2015
Titolo:	Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2015
testo originario:	2
testo approvato dal Senato:	2
Date:	
emanazione:	17 marzo 2015
pubblicazione in G.U.:	18 marzo 2015
approvazione del Senato:	21 aprile 2015
presentazione:	21 aprile 2015
assegnazione:	21 aprile 2015
scadenza:	17 maggio 2015
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Come indicato nella relazione illustrativa, il decreto-legge in titolo, composto di un solo articolo con natura sostanziale, "interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza" del termine di sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di durata delle Assemblee regionali.

Il provvedimento, pertanto, integra l'articolo 5, comma 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165, al fine di prevedere che "le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato (senza modificazioni) ed ora all'esame della Camera.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

La relazione illustrativa dichiara che "Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione AIR [relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione], ai sensi dell'articolo 9 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR".

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge in titolo reca una modifica alla disciplina a regime relativa al termine per lo svolgimento delle elezioni regionali.

Sono numerosi i precedenti decreti-legge volti a disciplinare limitati aspetti organizzativi del procedimento elettorale, in genere con disposizioni a carattere temporaneo e derogatorio rispetto alla disciplina a regime: da ultimo, si veda il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, volto ad anticipare i termini per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative del maggio 2012, al fine di evitare che tali termini venissero a coincidere con le festività pasquali.

Analogamente, tratta lo spostamento dei termini per la presentazione delle liste nelle elezioni amministrative il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90 (non convertito in legge e i cui effetti sono stati fatti

salvi dalla legge 5 aprile 1995, n. 102)

Si richiama, infine, il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, il quale, agli articoli 3 e 4, reca disposizioni finalizzate – rispettivamente – ad assicurare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'[articolo 75 della Costituzione](#) che si svolgono nell'anno 2009 e ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Nel parere sul disegno di legge di conversione del citato decreto-legge, dal contenuto più ampio rispetto a quello in esame, il Comitato per la legislazione ha annotato, nelle premesse, che «nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008), il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione».

L'indirizzo del Comitato ha trovato conferma, da ultimo, anche nel disegno di legge di riforma costituzionale, come approvato dall'Assemblea della Camera (S. 1429-B), il quale, nel 'costituzionalizzare' i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti nel citato articolo 15, comma 2 della legge n. 400/1988, consente espressamente l'emanazione di decreti-legge volti a disciplinare l'organizzazione del procedimento elettorale e lo svolgimento delle elezioni.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento è puntuale, essendo volto a flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali.